

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4266

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della
Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle
doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999

Presentato il 5 agosto 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione del 23 luglio 1990 (Convenzione di arbitrato) si basa sull'articolo 293 (ex articolo 200) del Trattato che istituisce la Comunità europea, a norma del quale gli Stati membri si sono impegnati ad avviare negoziati per garantire l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno dell'Unione europea.

La Convenzione del 23 luglio 1990, il cui obiettivo è di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili fra imprese associate, è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 ed è stata stipulata per un periodo di cinque anni. La Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99.

A seguito dell'entrata nell'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il 21 dicembre 1995, il Consiglio ha concluso un Accordo per l'adesione di detti Paesi alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

La Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999 qualora gli Stati membri non avessero intrapreso, ai sensi dell'arti-

colo 20 della stessa (che prevedeva la possibilità da parte degli Stati contraenti di riunirsi, sei mesi prima della scadenza del termine di vigenza della stessa, allo scopo di deciderne il rinnovo), misure finalizzate alla sua proroga.

Con il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999, oltre ad estendere la durata della Convenzione per ulteriori cinque anni, si è introdotto il principio dell'automatica estensione dei suoi effetti temporali. L'articolo 20, infatti, è stato così definito: «La presente Convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea».

Tale meccanismo di rinnovo automatico risponde, in particolare, alle istanze del settore privato, che aveva rappresentato l'opportunità di intraprendere una tempestiva azione per assicurare la proroga della Convenzione.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

La Convenzione del 23 luglio 1990 (cosiddetta « di arbitrato »), ratificata in Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99, sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999, qualora i membri non avessero intrapreso, ai sensi dell'articolo 20 della stessa Convenzione, misure finalizzate alla sua proroga.

Il Consiglio dell'Unione europea — avendo fatto presente, in proposito, che il settore privato aveva rappresentato l'opportunità che venisse intrapresa una tempestiva azione al fine di conferire certezza alla proroga della Convenzione — ha presentato uno schema di Protocollo, al fine di dare seguito alle suddette istanze.

Tale Protocollo di modifica è stato firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999. Esso è volto ad estendere la durata della Convenzione per un periodo di ulteriori cinque anni, salvo eventuali obiezioni da parte degli Stati contraenti.

Sulla struttura tecnico-giuridica del Protocollo, si precisa quanto segue:

Articolo 1

Viene modificato l'articolo 20 della Convenzione cosiddetta « di arbitrato ». In luogo della clausola tramite la quale si prevedeva la facoltà, in capo agli Stati membri, di riunirsi — sei mesi prima della scadenza del termine di vigenza della Convenzione — allo scopo di decidere la proroga, viene ora introdotta una proroga automatica, di carattere quinquennale, al fine di evitare il sistematico rinnovo degli effetti della Convenzione attraverso periodiche manifestazioni di volontà.

Articolo 2

L'articolo 2 prevede che il Protocollo necessita di strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Tale articolo statuisce, inoltre, che tali strumenti debbano essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

Tale disposizione si è resa necessaria giacchè il presente Protocollo tende ad incidere sulla Convenzione, modificandone l'articolo 20.

Pertanto, è indispensabile che lo strumento giuridico prescelto, ai fini dell'adozione del presente Protocollo, abbia pari dignità giuridica della legge di ratifica tramite la quale è stata adottata la Convenzione di arbitrato.

Articolo 3

L'articolo 3 introduce una clausola di retroattività volta a disciplinare il periodo di « *vacatio* » intercorrente tra la scadenza della Convenzione e la data di entrata in vigore del Protocollo.

L'esigenza è stata dettata dalla norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, la quale dispone che la vertenza deve essere sottoposta ad arbitrato « entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 ».

Considerato che la data di entrata in vigore del Protocollo poteva intervenire successivamente al decorso dei termini di cui all'articolo 6 della Convenzione, si è constatato che i relativi termini avrebbero potuto, nel frattempo, scadere con la conseguenza di recare grave pregiudizio agli interessi del settore imprenditoriale.

Tuttavia, con la clausola di retroattività disciplinata dall'articolo 3 del Protocollo — una volta entrata in vigore la normativa di proroga — i termini ex articolo 6 della Convenzione, potranno, *ex post*, considerarsi sospesi.

Articolo 4

L'articolo 4 statuisce le modalità procedurali ai fini del deposito del presente Protocollo presso gli archivi del Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Statuisce, inoltre, che il Segretario Generale trasmette copia certificata conforme dello stesso Protocollo a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Emergendo da quanto precede che la portata innovativa della citata modifica è caratterizzata da aspetti meramente procedurali, si ritiene che:

a) il provvedimento sia privo di effetti sul gettito erariale;

b) non siano necessarie particolari norme di adeguamento della normativa interna dal momento che, in occasione della ratifica della Convenzione del 23 luglio 1990, avvenuta con legge 22 marzo 1993, n. 99, sono già state introdotte le norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel Protocollo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO
DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE
DEL 23 LUGLIO 1990
RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI
RETTIFICA DEGLI UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE

PAGINA BIANCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

DESIDEROSE di applicare l'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni;

IN RIFERIMENTO alla convenzione del 23 luglio 1990¹ relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (in seguito denominata "convenzione di arbitrato"),

IN RIFERIMENTO ALLA convenzione del 21 dicembre 1995 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate²,

CONSIDERANDO che la convenzione di arbitrato è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 18; che essa scadrà il 31 dicembre 1999, a meno che non sia prorogata,

¹ G.U. L. 225 del 20.8.1990, pag. 10.

² G.U. C. 26 del 31.1.1996, pag. 1.

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo di modifica della convenzione di arbitrato e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Sig. Jean-Jacques VISEUR
Ministro delle finanze;

IL REGNO DI DANIMARCA:

Sig.ra Marianne JELVED
Ministro dell'economia e Ministro per la cooperazione nordica;

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Sig. Hans EICHEL
Ministro federale delle finanze

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Sig. Yannis PAPANTONIOU
Ministro dell'economia;

IL REGNO DI SPAGNA:

Sig. Cristóbal Ricardo MONTORO MORENO
Segretario di Stato per l'economia;

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Sig. Dominique STRAUSS-KAHN
Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria;

L'IRLANDA:

Sig. Charlie McCREEVY
Ministro delle finanze;

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Sig. Vincenzo VISCO
Ministro delle finanze;

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:

Sig. Jean-Claude JUNCKER
Primo Ministro, "ministre d'Etat", Ministro delle finanze, Ministro del lavoro e dell'occupazione;

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Sig. Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem) VERMEEND
Sottosegretario di Stato alle finanze;

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Sig. Rudolf EDLINGER
Ministro federale delle finanze;

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Sig. António Luciano Pacheco DE SOUSA FRANCO
Ministro delle finanze;

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Sig. Sauli NINISTÖ
Ministro aggiunto al Primo Ministro, Ministro delle finanze;

IL REGNO DI SVEZIA:

Sig. Bosse RINGHOLM
Ministro delle finanze;

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Sir Stephen WALL, K.C.M.G., L.V.O.
Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate viene modificata come segue:

L'articolo 20 viene redatto come segue:

"Articolo 20

La presente convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea."

ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo necessita la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

- (a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- (b) la data di entrata in vigore del presente protocollo.

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità.

2. Il presente protocollo prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. Il periodo che inizia il 1° gennaio 2000 e termina alla data di entrata in vigore del presente protocollo non viene preso in considerazione nel determinare se un caso è stato sottoposto entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione di arbitrato.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi facenti tutti ugualmente fede, viene depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios reunidos en el seno del Consejo suscriben el presente Protocolo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires réunis au sein du Conseil ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-síne a lámh leis an bPrótacal seo. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden, in het kader van de Raad bijeen, hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

EM FÊ DO QUE os plenipotenciários apuseram as suas assinaturas, no final do presente Protocolo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TILL BEVIS HÄRPÅ har de befullmäktigade, församlade i rådet, undertecknat detta protokoll.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende maj nittenhundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την εικοστή πέμπτη του μηνός Μαΐου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels, on the twenty-fifth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an gcúigiú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a naoi.

Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, op vijfentwintig mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehdy Brysselissä kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Utfärdat i Bryssel den tjugofemte maj nittonhundra-nittionio.

ATTO FINALE

della Conferenza dei Rappresentanti
dei Governi degli Stati membri
riuniti in sede di Consiglio il 25 maggio 1999

PAGINA BIANCA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

RIUNITI in sede di Consiglio il 25 maggio 1999,

RICORDANDO le conclusioni del 19 maggio 1998 in merito alla proroga della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate ("convenzione di arbitrato") in cui avevano convenuto che la convenzione di arbitrato dovesse essere prorogata per un ulteriore termine di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza e che al termine di tale periodo essa venisse automaticamente prorogata per successivi periodi quinquennali, a condizione che nessuna obiezione venisse sollevata dagli Stati contraenti,

HANNO CONVENUTO che è necessario prorogare detta convenzione di arbitrato per un ulteriore termine di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2000;

HANNO PROCEDUTO alla firma del protocollo che modifica la convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende maj nittenhundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την εικοστή πέμπτη του μηνός Μαΐου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels, on the twenty-fifth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an gcúigiú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a naoi.

Fatto a Bruxelles, il venticinque maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, op vijfentwintig mei negentienhonderd negennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Utfärdat i Bryssel den tjugofemte maj nittonhundra-nittionio.

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0047910